



# COMUNE DI PALERMO

AREA RAGIONERIA GENERALE

Servizio Vice ragioniere generale/Responsabile impegni, interventi finanziari, OO.PP. e contabilità'

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO

Tel. 0917403681- 0917403668

MAIL: [ufficioimpegni@comune.palermo.it](mailto:ufficioimpegni@comune.palermo.it)

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

I responsabili del procedimento: dott.ssa Rosalia La Rosa

Ai Sig.ri Dirigenti

Agli Uffici e Servizi

Al Sig. Segretario Generale

e.p.c.

Al Sig. Sindaco

Ai Sig.ri Assessori

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: le regole per impegnare spesa d'investimento, principio contabile 4.2 al D.lgs 118/2011.

Com'è noto, quest'anno il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 176 del 24/07/2023 ed il PEG con deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 31/07/2023; il programma triennale delle opere pubbliche ed il relativo elenco annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 217 del 13/09/2023; il rendiconto 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 219 in data 21/09/2023.

L'approvazione del rendiconto consentirà lo stanziamento dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle Opere pubbliche.

Per la prima volta dopo parecchi anni il Comune si è dotato per tempo dei principali gli strumenti di programmazione.

Questa condotta virtuosa, impone di rimembrare le regole per l'assunzione di impegni/prenotazioni per la spesa d'investimento al fine di evitare che detti sforzi vengano vanificati da difficoltà amministrative/contabili nell'assunzione degli impegni di spesa/prenotazioni con ritardo nei tempi di attuazione degli interventi, che possono comportare anche la perdita dei finanziamenti con grave nocimento per l'Ente.

A mente del principio contabile della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 dal D.lgs 118/2011) anche le spese di investimento seguono la regola generale e sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma di spesa.

Per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Tuttavia si ritiene che, per approfondire la problematica, non si possa prescindere dall'esame del tipo di entrata che può finanziare un'opera pubblica, dando per scontato che attesa l'attuale situazione finanziaria dell'Ente è assolutamente improbabile che si impieghino fondi propri.

Ciò posto, in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziata, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. Il provvedimento con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

- l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
- l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni (conseguentemente assumerà prenotazione di spesa o impegni nella medesima annualità).

Per quanto sopra, nelle opere finanziate con trasferimenti a rendicontazione non si dovrebbe formare FPV in quanto gli impegni e accertamenti sono apostati in bilancio nella medesima annualità e per il medesimo importo.

Diverso il caso di un'opera finanziata con un mutuo la cui entrata, secondo il principio contabile richiamato, è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito, di contro la spesa segue il cronoprogramma dell'intervento. Lo sfasamento temporale tra entrata e spesa comporta la creazione del fondo pluriennale vincolato.

La formazione di FPV è, altresì, consentita *ex lege* se “

- a) *sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (MUTUO CASSA DDPP)*

- b) *l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro (oggi con il nuovo codice dei contratti si detto limite è stato portato a € 150.000,00);*
- c) *le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale .*
- d) *in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo... Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera;*
- e) *entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento<sup>1</sup> comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice... ”.*

L'elencazione è tassativa, ma permette di individuare quali sono i casi consentiti dalla legge per iscrivere in contabilità impegni/ prenotazione di spesa relative ad opere pubbliche ed evitare che l'eventuale anticipazione erogata dall'ente finanziatore, non impegnata/ prenotata, confluisca in avanzo.

A proposito, va ricordato il ruolo determinante assunto dalla prenotazione di spesa per le gare formalmente indette e per il quadro economico, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

Il ruolo è determinante in quanto “A seguito della stipula del contratto di appalto<sup>2</sup>, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato”.

Gli uffici della Ragioneria Generale restano a disposizione per ogni utile supporto di natura contabile.

IL RAGIONEIRE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile

<sup>1</sup> Punto 5.4.11 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 “Per procedura formalmente attivata si intende:

- a. *la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;*
- b. *la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.;*
- c. *la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

<sup>2</sup> Punto 5.4.11 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 “Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, comma 13 , del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno è registrato a seguito dell'aggiudicazione;”